

Codice A1814B

D.D. 24 novembre 2022, n. 3580

**Demanio idrico fluviale. Concessione per n. 3 attraversamenti del rio Redabue con condotte in PEAD 160 mm dell'elettrodotto a servizio dell'impianto fotovoltaico denominato "RF-CAVALLERIZZA" in Comune di Masio (AL). Richiedente: Società RF-CAVALLERIZZA S.r.l.**



**ATTO DD 3580/A1814B/2022**

**DEL 24/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Demanio idrico fluviale. Concessione per n. 3 attraversamenti del rio Redabue con condotte in PEAD 160 mm dell'elettrodotto a servizio dell'impianto fotovoltaico denominato "RF-CAVALLERIZZA" in Comune di Masio (AL). Richiedente: Società RF-CAVALLERIZZA S.r.l.

Vista la domanda di concessione demaniale, presentata in data 04/08/2022 dalla Società RF-CAVALLERIZZA S.r.l. con sede legale in via Dismano, 1280 – 47522 CESENA (FC) - Partita IVA 04115680987, per n. 3 attraversamenti del rio Redabue con condotte in PEAD 160 mm dell'elettrodotto a servizio dell'impianto fotovoltaico denominato "RF-CAVALLERIZZA" in Comune di Masio (AL), comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Viste la determinazione dirigenziale n. 29/A1814B del 11/01/2021 e la successiva nota prot. n. 6139/A1814B del 16/01/2021 del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, entrambe incluse nell'allegato B della determinazione della Provincia di Alessandria DDAP2 - 308 - 2021 del 21/04/2021.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Visto il disciplinare repertorio n. 1489, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 08/11/2022.

Preso atto del versamento, effettuato con bollettino PagoPA in data 12/10/2022, a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di €1.769,00, di cui:

- € 50,00 a titolo di spese di istruttoria;
- € 573,00 a titolo di canone demaniale 1° anno;
- € 1.146,00 a titolo di deposito cauzionale.

Dato atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo, per il disciplinare di concessione e per il rilascio della presente determinazione, è avvenuto con dichiarazione, agli atti di questo Settore.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361.

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l.r. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni ( Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 )".;

#### *determina*

1. di concedere alla Società RF-CAVALLERIZZA S.r.l., con sede legale in via Dismano, 1280 – 47522 CESENA (FC) - Partita IVA 04115680987, l'occupazione delle aree demaniali come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

2. di accordare la concessione a decorrere dalla data della presente determinazione e fino al 31/12/2031, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di stabilire che il canone annuo, fissato in Euro 573,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5. di dare atto che l'importo di Euro 573,00 per canone demaniale è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2022 e che l'importo di Euro 1.146,00 per deposito cauzionale è stato introitato

sul capitolo 64730 del bilancio 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Disciplinare\_\_RF-CAVALLERIZZA\_redabue.P7M.pdf.p7m

Allegato 

---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale - Alessandria e Asti

**Rep. N° 1489 del 08/11/2022**

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per n. 3 per attraversamenti del rio Redabue con condotte in PEAD 160 mm dell'elettrodotto a servizio dell'impianto fotovoltaico denominato "RF-CAVALLERIZZA" in Comune di Masio (AL), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

**Richiedente:** Società RF-CAVALLERIZZA S.r.l. con sede legale in via Dismano, 1280 – 47522 CESENA (FC) - Partita IVA 04115680987 - nella persona del legale rappresentante ing. Stefano Marulli, delegato alla firma.

**Art. 1- Oggetto del disciplinare.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per n. 3 per attraversamenti del rio Redabue con condotte in PEAD 160 mm dell'elettrodotto a servizio dell'impianto fotovoltaico denominato "RF-CAVALLERIZZA" in Comune di Masio (AL), come indicato nelle cartografie allegate all'istanza presentata. La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

**Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, contenute nella determinazione dirigenziale n. 29/A1814B dell'11/01/2021 e nella successiva precisazione della nota prot. n. 6139/A1814B del 16/01/2021 del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, entrambe incluse nell'allegato B della determinazione della Provincia di

Alessandria DDAP2 - 311 - 2021 del 22/04/2021, che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

**Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni nove** e pertanto con scadenza al 31 Dicembre 2031. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

**Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

**Art. 5 - Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 573,00 (cinquecentosettantatre/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

**Art. 6 - Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 1.146,00 (millecentoquarantasei/00), pari a due annualità del

canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Società RF-CAVALLERIZZA S.r.l. in via Dismano, 1280 – 47522 CESENA (FC). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li, \_\_\_\_\_

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ing. Stefano Marulli

ing. Roberto Crivelli

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

**SOCIETÀ RF-CAVALLERIZZA S.R.L.**  
Società con Socio unico, soggetta a  
direzione e coordinamento di SEF S.r.l.  
Via Dismano, 1280 - 47522 Cesena (FC)  
C.F. / P. IVA 04115680987  
Tel. 0547 317199 - 0547 415208

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)